



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 25 giugno 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 4910/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol e fenomeni di degrado nella zona di Via Santa Maria Maddalena.

IL SINDACO

premessi che nella zona di Via Santa Maria Maddalena e nelle vie limitrofe, si sono verificati ripetutamente in passato fenomeni di degrado quali esemplificando: abbandono di rifiuti, espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete, in gran parte dovuti alla permanenza serale e notturna di numerosi gruppi di persone e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcol;

atteso in particolare che, a partire da fine aprile u.s., sia a seguito delle parziali riaperture delle attività di somministrazione, sia per la possibilità di spostamento per il rientro alla propria abitazione dopo aver usufruito dei servizi di somministrazione, dapprima fissata alle ore 22:00 e poi gradualmente spostata fino alle ore 24:00, fino all'abolizione del cd. "coprifuoco", si sono verificate situazioni di assembramento nella zona limitrofa a Via S.Maria Maddalena ed in particolare nell'area antistante il Liceo Coreutico Bompoti;

considerato che la permanenza serale di soggetti nelle vie S.Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo S.Marco e Via San Pietro è dovuta in parte alle attività di somministrazione presenti in loco, ma anche e soprattutto all'abitudine ormai consolidata tra minori e altre persone adulte di ritrovarsi e aggregarsi nell'area antistante al "Liceo coreutico Bompoti" per il consumo smodato di bevande alcoliche e non, portate dalle proprie abitazioni;

preso atto, dagli interventi effettuati dalle diverse Forze di Polizia dopo il 26 aprile u.s., del mancato distanziamento sociale tra i presenti (in molte occasioni in numero superiore al centinaio in spazi ristretti), dell'assenza o dello scarso utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) durante il consumo di bevande o l'utilizzo di sigarette, ma anche dei comportamenti poco civili degli stessi frequentatori che espletano i propri bisogni corporali in luogo pubblico utilizzando gli anfratti bui e poco illuminati dei vicoli adiacenti alla piazza in questione come vicolo San Pietro e vicolo san Marco;

atteso che l'intervento preventivo e repressivo di comportamenti vietati rispetto agli orari di coprifuoco imposti nel periodo emergenziale e al consumo di alimenti e bevande dopo le ore 18:00 fuori dagli spazi esterni dei pubblici esercizi, è stato oggetto di comportamenti antagonisti da parte dei frequentatori della zona, con minacce e atti di ritorsione contro le Forze dell'Ordine intervenute (vedasi episodio accaduto il 07/05/2021), oltre al lancio di bottiglie e contenitori di bevande con possibile pericolo sia per i presenti che successivamente per i frequentatori della zona;

preso atto che nell'incontro tenutosi presso la sede comunale presente il Sindaco, il Commissario del Governo e il Questore il giorno 6 maggio 2021, è stata discussa la situazione e considerato che sia il Commissariato del Governo, sia il Questore avevano espresso la necessità di intervenire con urgenza e determinazione per evitare le problematiche segnalate anche dal Comitato di Via S.Maria Maddalena, anche adottando i provvedimenti di chiusura delle strade indicati da ultimo nel DPCM 2 marzo 2021 e che in un successivo incontro avvenuto il giorno 8 maggio 2021 presso la locale Questura sono stati valutati gli aspetti tecnici per un intervento volto a prevenire e reprimere il fenomeno in parola;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 4699 d.d. 13 maggio 2021, n. 4755 d.d. 19 maggio 2021, n. 4807 d.d. 27 maggio 2021 e n. 4851 d.d. 4 giugno 2021, con le quali si è proceduto alla chiusura dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di alcune vie della zona dove si creano assembramenti ed in particolare dei vicoli San Pietro e San Marco al fine di cinturare parzialmente la zona contenendo nel contempo l'accesso alle abitazioni private e ai pubblici esercizi ivi presenti vietando inoltre nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro il consumo di bevande e alimenti e la detenzione degli stessi anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;

preso atto che le misure emergenziali adottate nelle serate di venerdì e sabato nel periodo dal 14 maggio al 20 giugno 2021, da quanto accertato dalle Forze dell'Ordine che hanno presidiato la zona, sono risultate efficaci ed il sostanziale rispetto degli obblighi imposti ha consentito di escludere le problematiche di assembramento precedentemente rilevate, ma anche e soprattutto evitare in tali serate i fenomeni di degrado e di disturbo della quiete più volte lamentati dai residenti;

preso altresì atto che fuori dalle giornate di validità dei provvedimenti sopra citati, si sono constatate in alcune occasioni situazioni di mancato distanziamento, anche con la presenza contemporanea di 200 persone nell'area antistante il "Liceo Coreutico Bomporti", come documentato dal personale della Polizia Locale nelle relazioni di servizio dei controlli serali del 7, 20, 26 maggio 2021 e del 10,17 e 22 giugno 2021;

atteso che le misure di limitazione degli spostamenti (cd. coprifuoco) sono venute meno a partire dal giorno 14 giugno 2021, giorno in cui la Provincia Autonoma di Trento è stata inserita in "zona bianca" e che successivamente a tale data le situazioni di disturbo e di degrado dovute dal rumore e dai comportamenti incivili citate in precedenza sono ulteriormente peggiorate a causa della permanenza prolungata di persone negli spazi pubblici in orari successivi alle 24:00;

atteso che l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 12 agosto 2000 n.267, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

considerato che le semplificazioni procedurali e le misure legislative, introdotte nel 2012, per promuovere e agevolare forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali e laboratori artigianali del settore alimentare, i quali, senza alcun limite di legge, vendono, anche bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione, senza che le Forze dell'Ordine possano disporre di strumenti di controllo e di eventuale sanzione che possano contrastare gli effetti negativi di tale fenomeno;



preso atto che alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno precisato come la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non precluda la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

visto che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

considerato inoltre che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno dei locali, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo, costituendo inoltre situazioni di possibile pericolo per le persone che abitano nell'area in questione, che potrebbero trovarsi a transitare su vetri di bottiglie infrante;

accertato che in diversi casi il consumo di bevande alcoliche, soprattutto da parte di soggetti minorenni, viene camuffato con l'utilizzo di bottiglie o contenitori di bibite ed altri prodotti non alcolici, e che pertanto, al fine di assicurare un'efficace azione di controllo e contrasto del fenomeno, risulta opportuno adottare un generale divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) in orario serale/notturno nelle vie interessate dalle situazioni di disturbo e degrado;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite, che sfruttano la presenza di gruppi di numerose persone che consumano alcol, per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

atteso che negli incontri tenutisi in data 24 giugno 2021 con il Commissario del Governo, la Questura ed i rappresentanti delle altre Forze dell'Ordine, dove è stato analizzato l'acuirsi dei fenomeni di degrado citati in premessa, è stata valutata positivamente la possibilità di adottare misure stringenti sul consumo di bevande, consentendone in determinati orari la detenzione ed il consumo solo negli spazi di pertinenza dei pubblici esercizi, al fine di assicurare una situazione più ordinata e cercando in questo modo di coinvolgere attivamente gli esercizi nella gestione dei fenomeni in questione;

ritenuto che, pur garantendo la continuità operativa alle numerose misure ordinarie sin qui messe in atto dall'Amministrazione, vista l'efficacia sostanziale delle ordinanze adottate nel periodo di emergenza COVID-19 dopo le riaperture del mese di aprile u.s., sia quindi necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente che preveda tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro, il divieto di consumo di bevande e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi



dei pubblici esercizi autorizzati;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 18 maggio 2021, n.65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 75 d.d. 14 giugno 2021 recante: "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in seguito all'adozione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 (G.U. n. 139 del 12-6-2021) che prevede l'applicazione nella Provincia autonoma di Trento delle misure di cui alla c.d. <<zona bianca>>"

ordina

per i motivi indicati in premessa, **a partire dal 25 giugno 2021 e fino al 25 luglio 2021** (compreso), nella fascia oraria compresa **tra le ore 22:30 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro, il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;**

avverte

che l'inottemperanza al divieto di consumo e detenzione di bevande (alcoliche e non



alcoliche) contenuto nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal *Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81.

che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

il divieto di detenzione di bevande in contenitori chiusi indicato nell'ordinanza è escluso per il trasporto o la consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti della zona interessata;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LS/me

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Confesercenti del Trentino
- Unione commercio turismo servizi professioni e piccole medie imprese della Provincia di Trento